

TI_GERICHTE 15.1997.00206 vom 29. April 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00206

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00206 du 29 avril 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00206 del 29 aprile 1998

Erwägungen

E. 1

a) Per l'art. 261 LEF incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione compila lo stato di ripartizione e il conto finale. La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere infruttuoso del termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 LEF (DTF 87 III 80, 88 III 132, 97 III 40; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.11 p.392; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337). La collocazione ricevuta dai creditori nella graduatoria determina lo stato di ripartizione. Nella procedura di ricorso contro lo stato di ripartizione ex art. 263 LEF si può di regola esaminare solo se tale stato corrisponde alla graduatoria (DTF 102 III 159 cons.2; fra tante CEF 24 novembre 1988 su reclamo T; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p. 352).

b) La giurisprudenza federale (cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e rif. ivi; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n. 37 p.370) ha tuttavia attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che la graduatoria - ancorché definitiva - possa essere modificata (prescindendo dall'ipotesi di insinuazioni tardive, ammissibili ex art. 251 LEF) segnatamente quando:

- un credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
- un credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto;
- fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.

Al potere di cognizione dell'Autorità di vigilanza sfuggono invece, anche in sede di ricorso contro lo stato di ripartizione, questioni di diritto materiale connesse all'esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria ammessa in graduatoria (cfr. DTF 111 II 84; 98 II 318 cons.4).

2. In concreto è pacifico che la graduatoria depositata il 26 maggio 1997 ha acquistato forza di cosa giudicata. In effetti la stessa non è stata impugnata mediante ricorso ex art. 17 LEF per ragioni formali, né è stata oggetto di contestazione di merito ex art. 250 LEF. Essa costituisce quindi la base per l'allestimento dello stato di ripartizione, riservate le limitate possibilità di modifica sopra riportate e di cui si può tenere conto in sede di ripartizione.

a) Nelle loro osservazioni sia lo Stato del cantone Ticino (ammesso in graduatoria per un importo di fr. 3'921.25) che il Comune _____ (ammesso per fr. 800.--) hanno aderito al ricorso di _____, riconoscendo di essere stati tacitati, rispettivamente di non essere più creditori nei suoi confronti per gli importi a suo tempo notificati. I rispettivi crediti possono dunque senz'altro venire stralciati dallo stato di ripartizione 8/11 settembre 1997.

b) L'importo di fr. 13.675.40 inserito nello stato di riparto 8/11 settembre 1997 a favore _____ corrisponde all'importo collocato dall'UF nella graduatoria 26 maggio 1997. Nelle sue osservazioni al presente ricorso il creditore riconosce di aver ricevuto l'importo di fr. 1.956.15 dalla _____ in forza di una fideiussione, e limitatamente a questo importo si dichiara tacitata, di modo che lo stato di riparto, in questa misura, ne può ed anzi ne deve senz'altro tenere conto. Altra sorte invece devono avere le argomentazioni della ricorrente in merito a un asserito - e contestato - credito nei confronti _____ per i lavori di miglioria, da porre in compensazione con la (restante) pretesa del creditore: si tratta a non averne dubbio di questione eminentemente di merito che sfugge al limitato potere di cognizione di questa Camera. Relativamente a siffatte censure il ricorso si rivela pertanto inammissibile. In questo senso lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 - pur con la riduzione dell'importo di fr. 1.956.15 - va confermato in quanto corretto.

Per completezza va osservato che il relativo attestato di carenza beni che verrà emesso nei confronti della fallita farà menzione della circostanza che la stessa ha contestato, già il 17 aprile 1997 in sede di verifica delle insinuazioni ex art. 244 LEF, il credito di _____ (cfr. art. 265 LEF).

c) Quanto al credito _____ di fr. 19.867.40 indicato nello stato di riparto, esso corrisponde alla pretesa ammessa dall'UF in graduatoria, pure contestata dalla fallita in sede di verifica. Le contestazioni sollevate dalla fallita con il presente ricorso, in quanto questioni di merito, sfuggono manifestamente al potere d'esame dell'Autorità di vigilanza. Su questo punto il ricorso dev'essere dunque respinto e lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 di conseguenza confermato. Anche relativamente a questo credito l'attestato di carenza di beni che verrà rilasciato farà menzione della contestazione della fallita.

3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 250, 261 e 263 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 18 settembre 1997 di _____, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza lo stato di ripartizione nel fallimento _____, è rettificato come segue:

1.1.1. SubClasse III. N. 1. Stato del cantone Ticino:

in luogo di fr. 3.921.25, è iscritto fr. ---

1.1.2. SubClasse III. N.3. Comune _____:

in luogo di fr. 800.00, è iscritto fr. ---

1.1.3. SubClasse III. N.4. _____,

in luogo di fr. 13.675.40 è iscritto fr. 11.719.25

1.2. Tutte le altre posizioni sono confermate.

1.3. L'UF modificherà lo stato di ripartizione come ai dispositivi che precedono, procedendo nel contempo alla rettifica dei totali corrispondenti

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a _____, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

E. 1.1

Di conseguenza lo stato di ripartizione nel fallimento _____, è rettificato come segue:

E. 1.1.1

Sub Classe III. N. 1. Stato del cantone Ticino: in luogo di fr. 3'921.25, è iscritto fr. ---

E. 1.1.2

Sub Classe III. N.3. Comune _____: in luogo di fr. 800.00, è iscritto fr. ---

E. 1.1.3

Sub Classe III. N.4. _____, in luogo di fr. 13'675.40 è iscritto fr. 11'719.25

E. 1.2

Tutte le altre posizioni sono confermate.

E. 1.3

L'UF modificherà lo stato di ripartizione come ai dispositivi che precedono, procedendo nel contempo alla rettifica dei totali corrispondenti 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 2

In concreto è pacifico che la graduatoria depositata il 26 maggio 1997 ha acquistato forza di cosa giudicata. In effetti la stessa non è stata impugnata mediante ricorso ex art. 17 LEF per ragioni formali, né è stata oggetto di contestazione di merito ex art. 250 LEF. Essa costituisce quindi la base per l'allestimento dello stato di ripartizione, riservate le limitate possibilità di modifica sopra riportate e di cui si può tenere conto in sede di ripartizione. a) Nelle loro osservazioni sia lo Stato del cantone Ticino (ammesso in graduatoria per un importo di fr. 3'921.25) che il Comune _____ (ammesso per fr. 800.--) hanno aderito al ricorso di _____, riconoscendo di essere stati tacitati, rispettivamente di non essere più creditori nei suoi confronti per gli importi a suo tempo notificati. I rispettivi crediti possono dunque senz'altro venire stralciati dallo stato di ripartizione 8/11 settembre 1997. b) L'importo di fr. 13'675.40 inserito nello stato di riparto 8/11 settembre 1997 a favore _____ corrisponde all'importo collocato dall'UF nella graduatoria 26 maggio 1997. Nelle sue osservazioni al presente ricorso il creditore riconosce di aver ricevuto l'importo di fr. 1'956.15 dalla _____ in forza di una fideiussione, e limitatamente a questo importo si dichiara tacitata, di modo che lo stato di riparto, in questa misura, ne può ed anzi ne deve senz'altro tenere conto. Altra sorte invece devono avere le argomentazioni della ricorrente in merito a un asserito - e contestato - credito nei confronti _____ per

“lavori di miglioria”, da porre in compensazione con la (restante) pretesa del creditore: si tratta a non averne dubbio di questione eminentemente di merito che sfugge al limitato potere di cognizione di questa Camera. Relativamente a siffatte censure il ricorso si rivela pertanto inammissibile. In questo senso lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 - pur con la riduzione dell'importo di fr. 1'956.15 - va confermato in quanto corretto. Per completezza va osservato che il relativo attestato di carenza beni che verrà emesso nei confronti della fallita farà menzione della circostanza che la stessa ha contestato, già il 17 aprile 1997 in sede di verifica delle insinuazioni ex art. 244 LEF, il credito di _____ (cfr. art. 265 LEF). c) Quanto al credito _____ di fr. 19'867.40 indicato nello stato di riparto, esso corrisponde alla pretesa ammessa dall'UF in graduatoria, pure contestata dalla fallita in sede di verifica. Le contestazioni sollevate dalla fallita con il presente ricorso, in quanto questioni di merito, sfuggono manifestamente al potere d'esame dell'Autorità di vigilanza. Su questo punto il ricorso dev'essere dunque respinto e lo stato di riparto 8/11 settembre 1997 di conseguenza confermato. Anche relativamente a questo credito l'attestato di carenza di beni che verrà rilasciato farà menzione della contestazione della fallita.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a _____, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.